



Informazioni Previdenziali

(Bollettino mensile a cura dello SPI CGIL di Pistoia inerente le informazioni, le segnalazioni di provvedimenti o di normative previdenziali e di importanti sentenze in materia di lavoro)

Numero - 8
Agosto 2005

Contribuzione

Versamento dei contributi dovuti per l'anno 2004

L'Inps, con **la circolare n° 80 del 13 Luglio 2005**, detta le modalità e termini di versamento dei contributi dovuti in riferimento ai compensi erogati nell'anno 2004 agli **associati in partecipazione** che conferiscono prestazione lavorative.

Per gli associati in partecipazione che conferiscono prestazioni lavorative, ancorché pensionati o iscritti ad altre gestioni previdenziali, **l'aliquota contributiva per l'assicurazione pensionistica da applicare per l'anno 2004 è pari a 17,30% entro il limite di reddito di 37.883,00 euro e del 18,30% oltre tale limite.**

Agricoltura

Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro

A parziale modifica di quanto disposto al punto 3 della circolare 22/2005, l'Inps comunica che il Ministero del Lavoro, intervenuto sul tema delle prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura, di cui all'art. 74 della Legge 276/2003, ha precisato che *“ non si rinvergono oggettivi elementi interpretativi per identificare la nozione di attività agricola con i soli coltivatori diretti, escludendo ad esempio la categoria degli imprenditori agricoli a titolo principale nei confronti dei quali la previsione in esame potrebbe trovar applicazione”*
(**Circolare INPS n° 91 del 22/7/2005**)

Documento Unico di regolarità contributiva

(Circolare Inps n° 92 del 26 Luglio 2005)

La Legge 226/2002 e il decreto legislativo 276/2003 hanno stabilito che Inps, Inail e Casse Edili stipulino convenzioni al fine del rilascio di un Documento Unico di regolarità contributiva (**Durc**).
La regolarità contributiva oggetto del Durc riguarda tutti gli appalti pubblici, nonché i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio di attività (Dia).

La sfera di operatività è altresì ampliata anche alla gestione dei servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione.

Modelli RED

Acquisizione e trasmissione

Entro il 31 Agosto tutte le sedi INPS trasmetteranno al centro elettronico le dichiarazioni reddituali dei pensionati pervenute all'Istituto tramite i CAF e professionisti abilitati.

La priorità di elaborazione sarà riservata alle dichiarazioni che contengono dati sui redditi di più anni. Dopo il 31 Agosto saranno emessi i solleciti.

Nel nuovo progetto varato dall'INPS è prevista la sospensione delle prestazioni collegate al reddito nei confronti di coloro che si sottraggono all'obbligo.

Associati in partecipazione

Assegno per il nucleo familiare, maternità e malattia

La legge 326/03 ha introdotto dal 1 gennaio 2004, l'obbligo assicurativo per i soggetti che nell'ambito dell'associazione in partecipazione conferiscono prestazioni lavorative.

E l'articolo 1, comma 157, della legge 311/04 (Finanziaria 2005) ha sancito l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dei lavoratori autonomi.

Per questi lavoratori l'aliquota contributiva, comprensiva dello 0,50 per l'erogazione delle prestazioni. L'assegno per il nucleo familiare viene rogato con le modalità previste per gli altri lavoratori, così anche per l'indennità di maternità e/o paternità.

(**Circolare INPS n° 99 del 10 Agosto 2005**)

Gestione separata

Aliquote di computo per l'anno 2005-08-08

L'Inps comunica, con **messaggio n° 27708 del 1/8/2005**, le aliquote di computo per gli anni 1996/2005 da usare per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche nei confronti, rispettivamente, dei soggetti non assicurati presso altre forme obbligatorie, degli iscritti titolari di pensione diretta, nonché dei titolari di altra prestazione pensionistica o iscritti ad altra gestione obbligatoria.

Anno	Aliquota per i non iscritti ad altra gestione pensionistica	Aliquota per i titolari di pensione diretta	Aliquota per i titolari di altra prestazione pensionistica o iscritti ad altra gestione pensionistica	
1996	10%	10%	10%	
1997	10%	10%	10%	
1998	12,50%	10%	10%	
1999	12,50%	10%	10%	
2000	14,50%	10%	10%	
2001	14,50%	10%	10%	
2002	15,50%	10%	10%	
2003	15,50%	12,50%	10%	
2004	Quota di reddito fino a 37.883,00 euro 19,30%	Quota di reddito Oltre 37.883,00 Euro 20%	15%	10%
	Quota di reddito Fino a 38.641,00 euro 19,50%	Quota di reddito Oltre 38.641,00 euro 20%		
2005	19,50%	20%	15%	10%

Indennità Disoccupazione

Nuove disposizioni

La disciplina è stata riesaminata dall' INPS che ha chiesto un parere di merito al Ministero del Lavoro e ha ritenuto di dover modificare il criterio contenuto nella circolare 87/2005.

Ai lavoratori con età inferiore a 50 anni la percentuale di commisurazione per il settimo mese è pari al 40% della retribuzione e non del 30% come indicato in precedenza

(Circolare 100 del 10 Agosto 2005)

Casellario dei Pensionati

Aumenti e ritenute IRPEF

In occasione del rinnovo dei mandati di pagamenti per i titolari di più trattamenti pensionistici erogati anche da altri Enti, anche quest'anno, l' INPS ha rivalutato le proprie pensioni.

L'Istituto ha tenuto conto degli importi disponibili nel Casellario Centrale delle pensioni per il 2004. Ciò ha consentito di ridurre i conguagli a debito o a credito dei pensionati derivanti dall'applicazione della perequazione congiunta.

(Circolare 101 del 10 Agosto 2005)

Ministero del Lavoro

Soci lavoratori di Cooperative

Le agevolazioni contributive previste per il collocamento dei lavoratori in mobilità devono considerarsi applicabili ai soci di cooperative di lavoro con rapporto di lavoro subordinato.

Secondo il Ministero la disciplina sul socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali, per cui appare ammissibile la concessione dell'agevolazione anche a tali lavoratori
(nota 18 Luglio 2005

Apprendistato

Chiarimenti sulle novità

Il DI 35/2005 ha apportato alcune novità al contratto di apprendistato professionalizzante,. Previsto la Dlgs. 276/2003.

In attesa di apposite leggi Regionali, il legislatore ha inteso accelerare il processo di messa a regime dell'istituto, affidando la definizione della disciplina agli stessi soggetti che stipulano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, i quali potranno concordarla in qualsiasi momento senza, dunque, di' dover attendere la fase di rinnovo del CCNL.

(Circolare 30 del 15/7/2005)

Straordinario

Comunicazione

In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano più di 10 dipendenti il datore di lavoro è tenuto a informare, entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento, la direzione provinciale del Lavoro.

Il Ministero precisa che l'arco temporale di riferimento (quattro mesi, salvo diversa previsione contrattuale) ha natura fissa e che la comunicazioni deve riguardare il numero delle settimane in cui il limite delle 48 ore sia superato per ogni periodo di sette giorni

(Nota del Ministero del 27/8/05 prot. 2042)

Ferie

Operai a tempo determinato

In sede di interpello è stato chiesto se, in riferimento ai lavoratori assunti con qualifica di operai a tempo determinato, possa considerarsi corretta la previsione contrattuale secondo la quale monetizzazione delle ferie non fruite avviene attraverso il pagamento una maggiorazione della retribuzione corrisposta della retribuzione corrisposta mensilmente.

L'articolo 10, comma 2. del Dlgs 66/03 prevede che il periodo di quattro settimane " *non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute* ", salvo l'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di maturazione. Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, di durata inferiore all'anno, è quindi sempre ammissibile la monetizzazione delle ferie.

Incaricati alle vendite

Esclusione dall'obbligo assicurativo

Il Ministero del Lavoro conferma che sono esclusi dall'ambito assicurativo INAIL gli incaricati alle vendite a domicilio.

L'obbligo di contribuzione alla Gestione Separata INPS, introdotto dalla Legge 335/95 e modificato dalla Legge 326/03, non comporta la qualificazione di questa tipologia lavorativa fra i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali l'obbligo assicurativo è stato espressamente disposto dal Dlgs. 38/00.

(nota del Ministero del 25 Luglio 2005 protocollo 2018)

INAIL

Certificato medico soltanto su richiesta

In caso di infortunio sul lavoro denunciato dal datore di lavoro per via telematica, il certificato medico deve essere inviato all'INAIL, solo su richiesta dell'Istituto, nelle ipotesi in cui sia stato direttamente inviato al lavoratore o dal medico che ha certificato l'evento.

Lo stabilisce la **delibera del C.d.a. INAIL n° 50/04, approvata con il Dm. Del 15 Luglio 2005 (Gazzetta Ufficiale n° 173 del 27/7).**

Il Dm. Del 15 Luglio modifica, parzialmente, per quanto riguarda la denuncia telematica, l'art. 53 del Dpr 1124/65 il quale stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'INAIL gli infortuni ai lavoratori con prognosi di oltre tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.

La denuncia deve essere fatta, con le modalità dell'articolo 13, entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne abbia avuto notizia e deve essere correlata dal certificato medico.

Nel caso in cui l'infortunio, inizialmente pronosticato guaribile entro tre giorni si dovesse prolungare, il termine di due giorni per la denuncia all'INAIL decorre dal quarto giorno.

Sentenze di Rilevo

Contratti

Conversione del rapporto di lavoro

In caso di violazione della casuale individuata dalla contrattazione collettiva per la stipula di un contratto a termine, quest'ultimo si converte a tempo indeterminato.

Infatti, con l'entrata in vigore del Dlgs. 368/2001 si applica il principio in base al quale le nuove ipotesi individuate dalla contrattazione collettiva operano sullo stesso piano di quelle individuate dal legislatore.

(sentenza Sez. Lavoro n° 9118 del 3/5/2005)